



# COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

*Provincia di Novara  
Piazza Martiri n.3  
28010 Vaprio d'Agogna  
Codice Fiscale e Partita I.V.A: 00383120037*

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30-09-2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle Sala Consigliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
MELLONE Silvano	Sindaco	Presente
MAZZONE PAOLA	Consigliere	Presente
PEGORARO MARTINA	Consigliere	Presente
BOGOGNA GIACOMO GIOVANNI	Consigliere	Presente
AGAZZONE GIULIANA	Consigliere	Presente
VANDONE PIERLUIGI	Consigliere	Presente
OBEZZI FRANCESCA	Consigliere	Presente
POLETTI ROBERTA	Consigliere	Presente
RIGHINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
ZARA DANIELE	Consigliere	Presente
TOSI CLEMENTINO	Consigliere	Presente

**Totale Presenti 11, Assenti 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Tranchida Rosanna

Il Signor MELLONE Silvano nella sua qualità di assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**VISTO** l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

**DATO ATTO** che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che l'art. 107 c. 2 del D.L. 18/2020 ha differito ulteriormente l'approvazione del bilancio 2020/2022 al 30/09/2020

**RICHIAMATO** l'art. 138 del D.L. 34/2020 convertito nella Legge 17/07/2020 n. 77;

**VISTA** la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

**CONSIDERATO** che, a fronte dell'intervenuta incorporazione della TASI nell'IMU, il Legislatore ha sostanzialmente previsto che le aliquote di base della TASI dovranno sommarsi a quelle dell'IMU per garantire dal 2020 l'invarianza di gettito rispetto alle due imposte applicate fino al 2019;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha previsto la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1, comma 169 L. 296/2006 e all'art. 172, comma 1, lett. c) D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO**, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU 2020:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state peraltro confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille, fatta salva la situazione dei Comuni che, nel 2020, potranno continuare ad applicare all'IMU la maggiorazione dello 0,8 per mille in precedenza prevista ai fini TASI, raggiungendo quindi l'aliquota massima IMU dell'11,4 per mille, a condizione che tale maggiorazione dell'aliquota sia stata applicata in modo ininterrotto da parte del Comune a decorrere dall'anno 2015;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente Locale), al pari di quanto previsto ai fini

TASI sino al 2019, con una decisione che non appare peraltro adottabile da parte dei Comuni, ove debba essere garantita l'invarianza di gettito rispetto allo scorso anno;

**- riguardano tutte le tipologie di immobili che, essendo stati esentati in precedenza dall'IMU ma non dalla TASI (fabbricati strumentali all'attività agricola, immobili merce), sono tornati imponibili ai fini IMU dal 2020, per quanto sulla base delle aliquote in precedenza previste ai fini TASI;**

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili per legge dal Comune nel 2020 risultano essere le seguenti:

<p>Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale</p> <p>Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011</p>	<p>Esclusi dall'IMU</p> <p>5 per mille, con possibilità di aumento fino al 6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p>	<p>1 per mille con possibilità di azzeramento</p>
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p>	<p>1 per mille con possibilità di aumento fino al 2,5 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p> <p>(Esenti dal 1° gennaio 2022)</p>
<p>Terreni agricoli</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Aree edificabili</p>	<p>7,6 per mille, con possibilità di aumento fino sino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>
<p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p>	<p>8,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato allo Stato, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino al 7,6 per mille</p>
<p>Altri fabbricati</p>	<p>8,6 per mille, con possibilità di aumento fino al 10,6 per mille o diminuzione fino all'azzeramento</p>

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote

IMU 2020, con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756-757 e 766 L. 160/2019, che hanno previsto:

- la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal Legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU sulla base di un apposito applicativo reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, il cui prospetto formerà parte integrante della delibera, che non sarà idonea a produrre effetti, ove sia approvata senza lo stesso prospetto (art. 1, comma 757);
- l'approvazione di un ulteriore decreto del MEF e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, con cui dovranno essere individuati i requisiti e i termini di operatività dell'applicazione informatica che verrà resa disponibile ai contribuenti sul Portale del Federalismo Fiscale per la fruibilità degli elementi informativi utili alla determinazione e al versamento dell'imposta, avvalendosi anche delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate e di altre Pubbliche Amministrazioni;

**CONSIDERATO** che, con la risoluzione n. 1/DF, il MEF ha quindi chiarito che le nuove modalità di predisposizione e pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU opereranno solo dal 2021, con conseguente possibilità per i Comuni di procedere all'adozione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini fissati a livello nazionale per l'approvazione del bilancio e con l'utilizzo di un modello di delibera non ancora vincolato dalle indicazioni ministeriali;

**CONSIDERATO** che l'unica disposizione a cui i Comuni dovranno fare riferimento nel 2020 ai fini dell'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU è quella stabilita dall'art. 15*bis* D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), che subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che, in caso di mancata pubblicazione nei termini di cui sopra, non troverebbero conferma le aliquote IMU vigenti nel 2019, ma dovrebbero essere applicate le aliquote di base dettate dalla L. 160/2019.

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'introduzione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di IMU, di poter procedere, entro il termine di adozione del bilancio di previsione, all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

**CONSIDERATO** che, nel 2019, il Comune aveva previsto :

- Con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 15/03/2019 le aliquote relative all'IMU;

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 4 dl 15/03/2019 le aliquote relative alla TASI

**CONSIDERATO** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI applicate nel 2019 risulta compatibile con le aliquote massime definite dalla L. 160/2019;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione di C.C. in data odierna, e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere del revisore del conto

Inteventi:

Il Sindaco : abbiamo mantenuto la stesse aliquote dell'anno precedente , senza apportare alcun aumento.

Il consigliere Zara: invito a considerare la situazione emergenziale e quindi a valutare la possibilità di apportare riduzioni per andare incontro alla gente.

Il Sindaco : per i bisognosi abbiamo provveduto a distribuire buoni alimentari per diverso tempo.

Il consigliere Righini: mi sarebbe piaciuto diminuire anche di poco ( anche dello 0,20 ) le aliquote per dare un segnale, ma non ho quantificato l'importo del minor gettito.

Il consigliere Obezzi: per quanto a mia conoscenza quasi nessun comune della zona ha abbassato le aliquote IMU.

Con la seguente votazione: Favorevoli: 8 (Mellone, Mazzone, Pegoraro, Bogogna, Agazzone, Vandone, Obezzi, Poletti); Astenuti: 0; Contrari : 3 ( Righini, Zara, Tosi)

### **DELIBERA**

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille
Terreni agricoli	7,9 per mille
Aree edificabili	10,20 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,20 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- **di dare atto** che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2019 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

- **di riservarsi**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata;

- **di confermare** che, ai sensi dell'art. 15<sup>bis</sup> D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020.

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione a seguito di separata votazione avente il seguente esito : Favorevoli: 8 (Mellone, Mazzone, Pegoraro, Bogogna, Agazzone, Vandone, Obezzi, Poletti); Astenuti: 0; Contrari : 3 ( Righini, Zara, Tosi).

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 21-08-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Paola Leonardi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 21-08-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Paola Leonardi

Il Presidente  
F.to MELLONE Silvano

Il Segretario Comunale  
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

---

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-10-2020. Ai sensi dell'art. 124 D.lgs 267/2000.

Vaprio d'Agogna 09-10-2020

Il Segretario Comunale  
F.to TranchidaDott.ssa Rosanna

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2020 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vaprio d'Agogna, 09-10-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Tranchida Dott.ssa Rosanna

E' copia conforme all'originale  
Vaprio d'Agogna lì

Segretario Comunale  
Tranchida Dott.ssa Rosanna